

COMUNE DI NICHELINO (Prov. Torino)

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 19 DEL 02.08.2021

Il giorno 2 del mese di agosto dell'anno 2021, i sottoscritti Dott.ssa Gabriella Nardelli, Presidente, Dott. Salvatore Corrado e Dott. Enrico Ferraro, Revisori, procedono all'esame, iniziato già nei giorni precedenti, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, della proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto la modifica del Piano triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023 – Piano annuale delle assunzioni 2021.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- analizzata la proposta di deliberazione della Giunta comunale relativa alla modifica del Piano triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023 – Piano annuale delle assunzioni 2021 ricevuta, via *mail*, in data 27.07.2021;
- preso atto della volontà dell'Ente di procedere ad apportare le seguenti modifiche alla programmazione del Fabbisogno triennale del personale relativamente all'anno 2021:
 - stabilizzazione di n. 1 messo comunale, categoria B, da tempo determinato a tempo indeterminato, finanziata con fondi comunali;
 - l'assunzione di n. 7 educatori, categoria C, a tempo determinato, a decorrere dal mese di settembre 2021, finanziate con fondi comunali;
- richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 9. del 02.02.2021 con la quale è stato deliberato che l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero o eccedenza di personale;
- preso atto del rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. n. 296/2006, come si evince **dall'Allegato B** alla suddetta proposta di Delibera;
- dato atto dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono essere stipulati “[...] *soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 [...]*”;
- richiamato il comma 28 dell'art. 9, del D.L. n. 78/2010 il quale recita che “*A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e*

successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [...] Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale [...].”;

- richiamata, poi, la Delibera n. 2/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, la quale prevede che “*Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;*
- dato atto che le spese di personale relative all'anno 2009 ammontano a euro 194.315,95 e che la spesa di personale per lavoro flessibile, in seguito alle suddette sette assunzioni, ammonterebbe a euro 189.600,00;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, acquisiti agli atti;

dà atto

della compatibilità e della coerenza alle prescrizioni di legge vigenti della proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto la modifica del Piano triennale del Fabbisogno di personale 2021-2023 – Piano annuale delle assunzioni 2021.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Gabriella Nardelli

Dott. Salvatore Corrado

Dott. Enrico Ferraro

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)